

Ordinanza sindacale: "Festa di Halloween 2013"

Scritto da La Redazione

Giovedì 31 Ottobre 2013 15:45



Il sindaco Davide Carlucci con ordinanza del 31 ottobre ha stabilito alcuni divieti per la festa di Halloween 2013. Pubblichiamo di seguito l'ordinanza integrale:



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Provincia di Bari

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Maria SS. di Costantinopoli

Tel. 080/761014 – Fax 080/769956 – e-mail: pm.acquavivafonti@virgilio.it

ORDINANZA N° 80

PROT. N° 2180h

DEL 31 OTT 2013

OGGETTO: Provvedimento urgente per incolumità pubblica e sicurezza urbana – Festa di Halloween 2013.

IL SINDACO

Visto che oramai in occasione della festa di Halloween è uso e consuetudine festeggiare con:

- lo sparo di petardi e botti di vario genere anche illegali che spesso questi prodotti sono provenienti dall'attività illecita della delinquenza organizzata, messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono (e creano) infortuni anche di grave entità a persone, che per imprudenza o imperizia, utilizzano tali prodotti e che esiste un oggettivo pericolo anche per i semplici petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito; che, sia pur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o frequentati da bambini e che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

- lancio di bottiglie, bicchieri, uova, farina nonché utilizzo di spray schiumogeni e prodotti simili celando la propria identità con costumi e/o maschere rappresentanti streghe, zombie e quant'altro, creando, così situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità della vita urbana; situazioni, queste, che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

ritenuto pertanto opportuno, interviene per prevenire e contrastare possibili comportamenti degenerativi del divertimento giovanile e per evitare l'insorgere dei problemi provocati anche dal consumo di bevande alcoliche vendute in contenitori di vetro, vietare a tutti i soggetti, a qualunque titolo legittimati a vendere e somministrare bevande di distribuire contenitori in vetro (bicchieri, bottiglie) in considerazione del fatto che il consumo in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro può favorire l'uso degli stessi come strumenti idonei e minacciare od offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l'incolumità

ritenute pressanti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o ad uso pubblico cittadino e che hanno diritto a fruirne in condizioni di tranquillità, igiene e, soprattutto, di sicurezza;

considerato, quindi, che la Festa di Halloween presenta il carattere della eccezionalità durante la quale potrebbero configurarsi situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge oppure

Ordinanza sindacale: "Festa di Halloween 2013"

Scritto da La Redazione

Giovedì 31 Ottobre 2013 15:45

vietate dalle discipline specifiche (come ad esempio la vendita di bevande in contenitori di vetro per l'uso nei luoghi pubblici di petardi di libera vendita, ecc.);
visto l'articolo 54, commi 1, lett. c), 4 e 6, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n° 92/08, convertito, con modifiche, nella L. n° 125 del 24/07/08;
visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
vista la circolare del Ministero dell'Interno del 30/11/2010 in materia di "Prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli artifici classificati tra i prodotti esplosivi";

ORDINA

Per il giorno 31/10/2013 e sino alle ore 07:00 del 01/11/2013 E' VIETATO:

1. far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura all'interno di uffici pubblici, asili, scuole, ospedali, case di cura e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, o dove transitano o siano presenti delle persone.
2. la vendita per asporto in bottiglie di vetro e il consumo, in luogo pubblico e/o di uso pubblico, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partire dalle ore 21:00 del giorno 31/10/2013.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e applicano i principi della L. 689/81.

INFORMA

Che circolare, per le vie dell'abitato, con il volto mascherato o in modo tale da impedire un sicuro e rapido riconoscimento, è vietato dall'art. 85 del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza e non possono ammettere deroghe per i bambini fino all'età di 10 anni.

Il lancio di uova, farina ecc. nonché utilizzo di spray schiumogeni e prodotti similari, l'abbandono in luogo pubblico e/o di uso pubblico, di qualunque contenitore vuoto di bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti è vietato dall'art 15 del Codice della Strada.

La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 è vietato dall'art. 689 del codice penale.

L'inosservanza di tali disposizioni saranno punite con le sanzioni previste dalle disposizioni previste dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza – Codice della Strada – Codice Penale.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto; l'inottemperanza, a seguito di specifico invito a provvedere da parte del personale appartenente alle Forze di Polizia, verrà punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

Si trasmette copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Bari, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'ente e inviato alle testate giornalistiche locali oltre alla distribuzione presso i locali pubblici per una più ampia diffusione.

Si dispone la trasmissione a mezzo fax:

- locale stazione Carabinieri
- locale comando di Polizia Municipale

Acquaviva delle Fonti, 30 ottobre 2013